

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 843

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA, FERRARI Francesco, LADU,
COVIELLO, DELFINO, ZANOLETTI, DEGAUDENZ e CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1994

Agevolazioni per la realizzazione di aerogeneratori
e piccoli gruppi elettrogeni

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 26 agosto 1924, all'articolo 1, terzo comma, lettera l), prevede l'esenzione dall'imposta per l'energia elettrica prodotta dai piccoli impianti generatori, comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni), purchè la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt.

Il successivo articolo 2 prevede che non sono tenuti alla denuncia di produzione di gas o di energia elettrica all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione gli esercenti delle officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori, comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt.

Tale limite è eccessivamente basso e non induce, per la sua antieconomicità, i privati a realizzare siffatti impianti.

Per contro molte aziende agricole di montagna e di collina e piccoli laboratori artigiani di tali zone potrebbero facilmente realizzare piccole centraline idroelettriche di tipo familiare destinate al completamento di fabbisogno energetico se il limite di un

chilowatt fosse elevato almeno a 30 chilowatt.

In tal modo sarebbe possibile sfruttare a beneficio, anche se modesto, del bilancio energetico complessivo, innumerevoli piccoli salti d'acqua esistenti in montagna e in collina, consentendo alle mini-aziende interessate incrementi di dotazione energetica.

Tutto ciò non creerebbe particolare sacrificio per l'erario, trattandosi di fonti energetiche che in atto non vengono sfruttate in quanto le procedure autorizzative e i conseguenti adempimenti burocratici sono sproporzionati ai benefici ricavandi.

Appare necessario favorire una dotazione diffusa di autogeneratori a uso privato che interessa soprattutto case sparse in zone di montagna e di alta collina dove - come detto sopra - i piccoli salti d'acqua sono numerosi e possono essere finalmente sfruttati per le aziende e per gli alpeggi.

Occorre, infine, rilevare che le quantità d'acqua necessarie per assicurare il funzionamento di tali gruppi elettrogeni sono assai modeste e comunque tali da non alterare l'equilibrio preesistente.

Per raggiungere tali risultati, che arrecheranno indubbi vantaggi alle zone più disagiate e al bilancio nazionale, si propone di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *l*) dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*l*) l'energia elettrica prodotta da piccoli generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici), purchè la loro potenza elettrica non sia superiore a trenta chilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico».

Art. 2.

1. Nel secondo comma dell'articolo 2 del citato testo unico, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, le parole da «gli esercenti officine elettriche» a «gas metano biologico» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline, impianti fotovoltaici) di potenza non superiore a trenta chilowatt, di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico».

